

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MANI TESTA CUORE"



Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1.1 È costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 ss. c.c. e del D.Lgs. 26.2.2021 n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, l'associazione sportiva dilettantistica, priva di personalità giuridica, denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MANI TESTA CUORE" o, in breve, "MANI TESTA CUORE A.S.D".

1.2 L'Associazione ha sede in CORMONS (GO), in Via Battisti n. 14/3; l'Associazione potrà comunque esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. La variazione dell'indirizzo della sede nell'ambito del medesimo comune può essere deliberata dal Consiglio direttivo, non costituendo una modifica statutaria.

1.3 L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 - Scopo e oggetto sociale

2.1 L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro.

2.2 L'Associazione si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati, di uniformità, effettività e non temporaneità del rapporto associativo e di elettività delle cariche associative.

2.3 L'Associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e della gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7.1 lett. b) del D.Lgs. 36/2021, con particolare ma non esclusivo riferimento alle discipline sportive della GINNASTICA, con tutte le sue discipline e specialità, e, più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito da Sport e Salute S.p.A. intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. A titolo

Roberto Merello *Roberto Merello* *Alps*

esemplificativo e non esaustivo si inseriscono le seguenti attività: GINNASTICA, con tutte le sue discipline e specialità, salvo la possibilità da parte del Consiglio di direttivo di decidere di praticare altre attività sportive per il perseguimento delle proprie finalità sportive.

2.4 Al termine di ogni esercizio sociale, come indicato all'art. 16.1 il direttivo, sentita l'assemblea, assumerà la decisione di ridurre o ampliare le discipline sportive che l'associazione ha per oggetto sociale.

2.5 L'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme, regolamenti e alle direttive del CONI e del CIP, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e/o degli Enti di Promozione Sportiva cui la medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del CONI, delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate cui è affiliata dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e/o degli Enti Di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI a cui delibererà di affiliarsi, l'Associazione si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport.

2.6 Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, l'Associazione potrà istituire, al proprio interno, sezioni sportive eventualmente dotate di un proprio regolamento. I responsabili delle suddette sezioni si impegnano, comunque, fin d'ora a rispettare e far rispettare le norme previste dal presente Statuto e dai regolamenti impartiti dall'Associazione, nonché delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e/o Enti di Promozione Sportiva cui intende affiliarsi.

2.7 L'Associazione può aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

Art. 3 - Attività secondarie e strumentali

3.1 L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle principali di cui all'art. 2, a carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri e i limiti fissati dal decreto ministeriale di cui all'art. 9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione.



2 

3.2 L'Associazione potrà, a mero titolo esemplificativo:

- gestire impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi e da gioco, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
- gestire, nell'ambito dei citati impianti, servizi connessi, bar, strutture ricettive, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
- fornire tutti i beni e i servizi che si rendessero, direttamente o indirettamente, necessari al corretto svolgimento delle specifiche discipline sportive;
- instaurare rapporti di sponsorizzazione e di promozione pubblicitaria;
- cedere e acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;
- esercitare ulteriori attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica.
- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché all'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.

L'elenco delle attività secondarie e strumentali esercitabili si considera esemplificativo e non esaustivo.

3.3 L'esercizio delle attività sportive è attuato anche attraverso:

- la pratica e la promozione di ogni attività di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo;
- l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici, di corsi e di campi sportivi finalizzati all'avvio, all'aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale ed agonistica;
- la costituzione di squadre di atleti;



³ 

- l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative.

Art. 4 - Risorse economiche

4.1 L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative ordinarie;
- quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;
- donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive secondarie e strumentali all'attività sportiva dilettantistica;
- entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione;
- ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

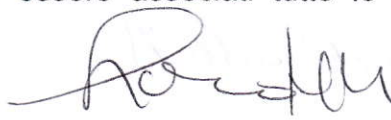
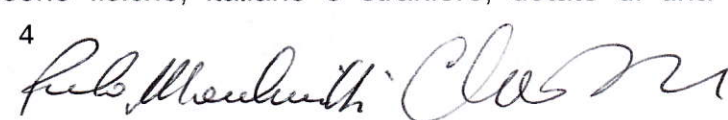
4.2 I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.

4.3 Eventuali utili e avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio dell'associazione.

4.4 Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

Art. 5 - Associati

5.1 Possono essere associati tutte le persone fisiche, italiane e straniere, dotate di una

 ⁴ 

irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, intendendosi per quest'ultima, a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive, nonché gli enti di diritto privato senza scopo di lucro che ne facciano richiesta scritta al Consiglio direttivo, che siano accettati dal medesimo Consiglio direttivo, che versino la quota di iscrizione e quella annuale e che dichiarino nella domanda di ammissione:

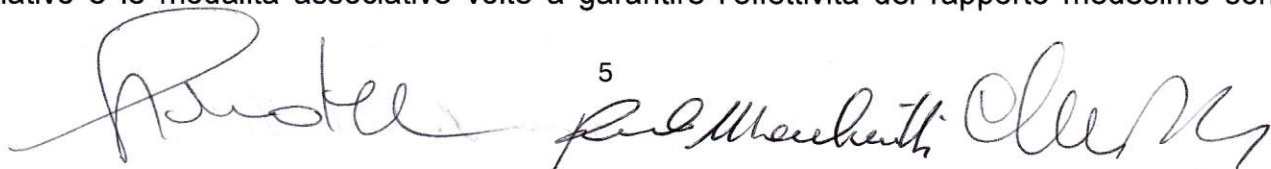
- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'associazione e le norme regolamentari interne circa l'utilizzo delle attrezzature e dei beni dell'associazione;
- di rispettare lo statuto e le norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e/o Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione intende affiliarsi;
- di accettare e rispettare le norme e le direttive del CONI.

5.2 Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per le dichiarazioni formali. La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un esercente la potestà genitoriale.

5.3 Il Consiglio direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi 60 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.

5.4 Tutti gli associati devono essere soci anche dell'Organismo sportivo cui l'Associazione intende affiliarsi; il tesseramento sportivo, così come le iscrizioni e i rinnovi all'Organismo sportivo cui l'Associazione intende affiliarsi, devono essere richiesti per il tramite dell'Associazione.

5.5 Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono

 5

uniformi per tutti gli associati. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto in assemblea; per gli associati minorenni, il voto è espresso, per loro conto, da un esercente la potestà genitoriale. Ogni associato ha diritto ad un voto. Il numero degli iscritti all'associazione è illimitato. Tutti gli associati sono vincolati all'Associazione per la durata di un anno sociale.

5.6 La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

5.7 L'iscrizione all'associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato dal Consiglio direttivo.

5.8 La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:

- per recesso volontario, da comunicarsi per iscritto al Consiglio direttivo;
- per morosità, qualora l'associato, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro il termine indicato dall'invito rivoltagli dal Consiglio direttivo a mezzo lettera raccomandata e/o indirizzo di posta elettronica fornito per le dichiarazioni formali;
- per esclusione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
 - inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
 - inadempienza alle prescrizioni del regolamento interno;
 - inadempienza allo Statuto e ai regolamenti stabiliti dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e/o Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione intende affiliarsi;
 - inadempienza alle norme e alle direttive del CONI;
 - azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione;
 - condotta contraria alle attività dell'associazione che costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
 - quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
- per decesso.

5.9 L'esclusione viene deliberata dal Consiglio direttivo. La delibera motivata di esclusione deve

6



essere comunicata all'associato mediante lettera raccomandata e/o indirizzo di posta elettronica fornito per le dichiarazioni formali. Entro quindici giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, è ammesso ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione e la decisione è inappellabile. Il provvedimento di esclusione assunto dal Consiglio Direttivo rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato. L'associato escluso non può essere più ammesso.

5.10 Gli associati morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

6.1 Gli associati hanno diritto:

- di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e per ogni altra questione posta all'ordine del giorno; per gli associati minorenni, il voto è espresso da un esercente la potestà genitoriale;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare a tutte le attività e le iniziative promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione posti a disposizione degli associati;
- di frequentare i locali dell'associazione e usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite dall'apposito regolamento interno.

6.2 Gli associati sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- osservare lo statuto ed i regolamenti stabiliti dall'Organismo sportivo cui l'Associazione intende affiliarsi, riconoscendone la giurisdizione sportiva e disciplinare;
- osservare le norme e le direttive del CONI;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;
- contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità associative;
- svolgere, qualora eletti a cariche direttive, gli incarichi loro affidati, nazionali e locali, con spirito di servizio;



- pagare la quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo;
- pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio direttivo;
- utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

Art. 7 - Tesserati

7.1 Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l'associazione sportiva.

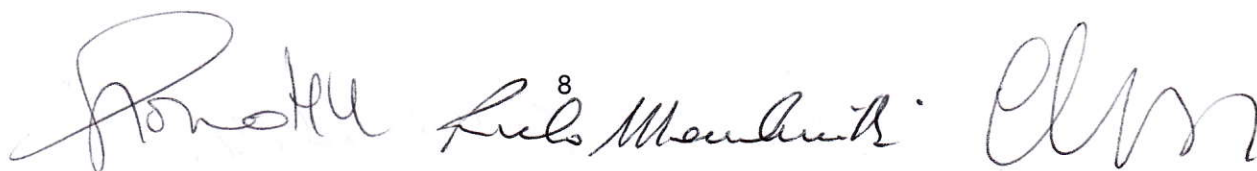
7.2 Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'associazione per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari. I tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla Federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

7.3 Per il tesseramento degli atleti minorenni si applica quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.

7.4 I tesserati possono utilizzare le strutture sportive dell'Associazione e partecipare alle iniziative promosse secondo quanto previsto dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea.

Art. 8 - Quote associative e contributi

8.1 Le quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'associazione ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.



Art. 9 - Organi sociali

9.1 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo;
- l'organo di controllo, ove nominato dall'assemblea o obbligatorio in base alla legge.

9.2 L'elezione degli organi dell'associazione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 - Assemblea degli associati

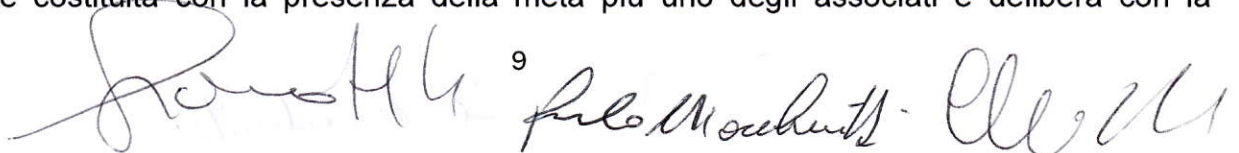
10.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione e decide sugli argomenti che la legge e il presente Statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

10.2 L'Assemblea è costituita da tutti gli associati che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa. Gli associati cui spetta il diritto di voto possono esprimere un solo voto.

10.3 L'Assemblea ordinaria delibera, con voto palese:

- sulla nomina o sul rinnovo dei componenti del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo;
- sulla approvazione del bilancio proposto dal Consiglio direttivo;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali;
- sulle proposte di adozione, approvazione e modifica di eventuali regolamenti;
- sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
- in merito alla determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, delle quote associative annuali;
- sulle materie deferite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

10.4 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la

 9

maggioranza di voti dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

10.5 L'assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione medesima; in particolare l'assemblea straordinaria delibera, con voto palese,

- sulle modifiche e/o integrazioni dello Statuto e dell'atto costitutivo;
- sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- sui diritti reali immobiliari;
- sulla elezione del Consiglio Direttivo decaduto;
- sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno e su tutti gli argomenti previsti dalla legge.

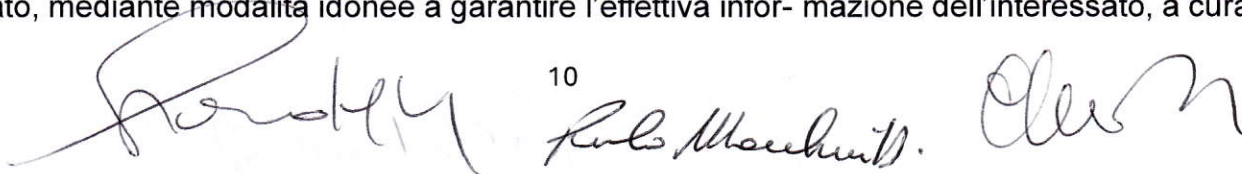
10.6 L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera a maggioranza dei presenti.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati ai sensi dell'art. 21 Codice Civile.

10.7 L'assemblea è convocata dal Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente nomina un Segretario e se necessario uno o più scrutatori, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa.

10.8 La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, proposto dal Consiglio direttivo.

10.9 L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. L'avviso di convocazione dell'assemblea, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione, viene comunicato per iscritto a ciascun interessato, mediante modalità idonee a garantire l'effettiva informazione dell'interessato, a cura



del Presidente del Consiglio direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nel sito istituzionale o nelle pagine social dell'associazione e, in entrambi i casi, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno dettagliato.

10.10 Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati, tuttavia ciascun associato non può farsi portatore di più di una delega; non è ammesso il voto per corrispondenza.

10.11 La convocazione dell'assemblea può avvenire anche su richiesta motivata di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo se costituito o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

10.12 L'assemblea può tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione secondo le modalità definite dal Consiglio direttivo nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto.

10.13 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

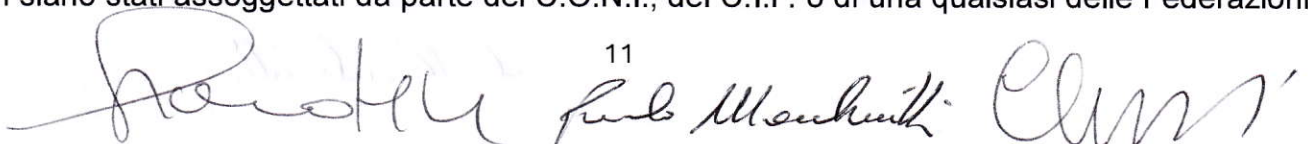
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Art. 11 - Consiglio direttivo

11.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero di consiglieri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), nominati dall'assemblea. Il Consiglio direttivo resta in carica per la durata di anni 4 (quattro) ed i suoi componenti possono essere rieletti.

11.2 Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I., del C.I.P. o di una qualsiasi delle Federazioni

11



Sportive Nazionali, ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

11.3 Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito elegge il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.

11.4 I consiglieri eletti devono riunirsi entro 60 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

11.5 È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente Di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

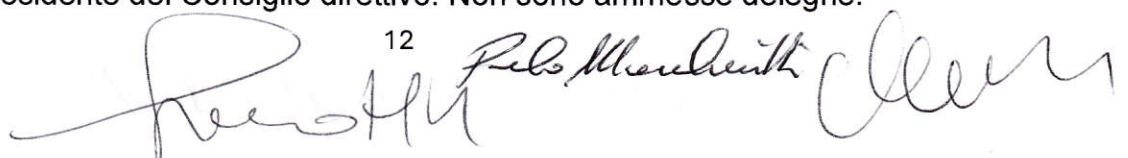
11.6 La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate in conseguenza della carica ricoperta.

11.7 Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il bilancio consuntivo e la Relazione illustrativa, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio. Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri o un componente dell'organo di controllo. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove, oppure con modalità telematiche, anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza nonché in forma mista "presenza e videoconferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

11.8 L'avviso di convocazione deve essere inviato, mediante strumento idoneo, a ciascun consigliere e ciascun membro dell'organo di controllo almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa. La convocazione potrà essere fatta anche mediante strumenti informatici, con preavviso di almeno 36 (trentasei) ore. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi dell'organo di controllo.

11.9 Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio direttivo. Non sono ammesse deleghe.

12



11.10 Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro più anziano.

11.11 I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito Libro sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio direttivo, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

11.12 Al Consiglio sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, compresi quelli di provvedere all'accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere, e le maggiori facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto che

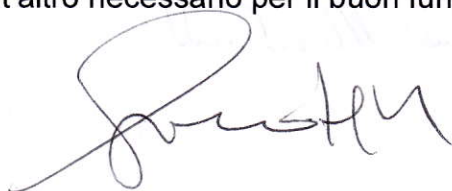
ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'Assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- procedere alla convocazione dell'Assemblea degli Associati e all'esecuzione delle sue deliberazioni;
- indire, ogni quadriennio, le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;
- eleggere tra i suoi componenti il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- accogliere o respingere motivatamente le domande degli aspiranti aderenti;
- adottare provvedimenti disciplinari;
- deliberare in merito al venire meno della qualifica di aderente;
- fissare l'ammontare annuo della quota associativa ed i relativi termini di pagamento;
- deliberare l'ammontare delle quote suppletive e/o aggiuntive;
- predisporre il bilancio o il rendiconto economico-finanziario e la Relazione illustrativa da sottoporre all'Assemblea degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- elaborare proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;

- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente del Consiglio direttivo;
- attuare le finalità previste dallo statuto con piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, nonché complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie e depositi, succursali, uffici amministrativi e di rappresentanza, sia in Italia che all'estero;
- istituire commissioni tecniche e gruppi di studio;
- stabilire e delegare poteri di firma;
- delegare in parte le sue funzioni ad uno o più componenti;
- stipulare convenzioni con Enti, Aziende, Studi, che reputa opportune per il raggiungimento dello scopo sociale;
- delegare la rappresentanza in materie specifiche ad Associati o professionisti esterni;
- deliberare su affidamenti di incarichi amministrativi, gestionali, di promozione e professionali ad organizzazioni private esterne e professionisti;
- deliberare eventuali compensi per gli incarichi esterni;
- deliberare le metodologie di compensi e/o indennità per incarichi specifici, nonché i criteri per il rimborso di spese necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali;
- deliberare il rimborso spese dei Consiglieri, e delle Commissioni di studio e lavoro;
- deliberare su eventuali indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati nell'area del dilettantismo;
- provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della Sede Sociale e dei Regolamenti interni necessari all'espletamento delle attività istituzionali associative, nonché dei modelli organizzativi previsti dal comma 2, art. 16, D.Lgs. 39/2021;
- aprire rapporti con gli istituti bancari e postali, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento del sodalizio;





- stabilire le norme per l'uso di impianti, attrezzature e materiale dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all'Assemblea dei Soci.

11.13 Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all'interno del Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

11.14 Il Consiglio direttivo decade:

- per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti, rassegnate mediante comunicazione scritta;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

11.15 La revoca viene deliberata dall'Assemblea degli associati.

11.16 Le dimissioni, o la revoca del Presidente dell'Associazione comportano la decadenza di tutti gli organi statutari. Le dimissioni, o la revoca, degli altri consiglieri determinano la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art. 12 – Presidente

12.1 Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio direttivo, dura in carica 4 anni ed è rieleggibile. Il Presidente nomina il Vicepresidente all'interno del Consiglio direttivo. Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento ed il rispetto della competenza.

12.2 In caso di necessità il Presidente può assumere, nei casi d’urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell’Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo comunque entro il termine improrogabile di giorni trenta.

12.3 In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.

15

12.4 Il Presidente rappresenta l'associazione nei rapporti con i terzi; presenta all'assemblea degli associati il bilancio consuntivo e la relazione annuale ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Articolo 13 - Il Vice-Presidente

13.1 Il Vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

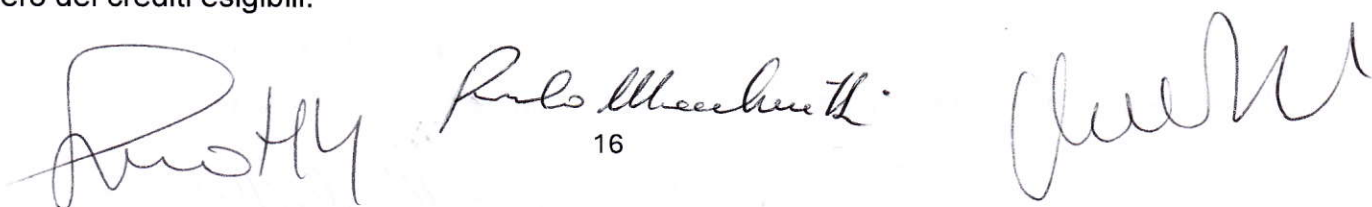
Articolo 14 - Il Segretario e il Tesoriere

14.1 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

14.2 Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.

14.3 Al Tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, ad incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.

14.4 Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.



16

Art. 15 - Organo di controllo

15.1 Al fine di garantire il buon funzionamento dell'associazione, nei casi previsti dalla legge, oppure quando l'assemblea degli associati lo ritenga necessario, è istituito un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale; l'organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei Sindaci, ovvero in forma monocratica, revisore legale, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'associazione medesima.

15.2 Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi; dura in carica 3 esercizi sociali e i suoi membri sono nominati dall'assemblea degli associati e possono essere rieletti; l'assemblea provvede anche alla nomina del Presidente.

15.3 Il revisore legale dura in carica 3 esercizi sociali, è nominato dall'assemblea degli associati e può essere rieletto.

15.4 I sindaci, ovvero il revisore legale, devono essere nominati tra gli iscritti al Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

15.5 All'organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo. L'organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'assemblea degli associati.

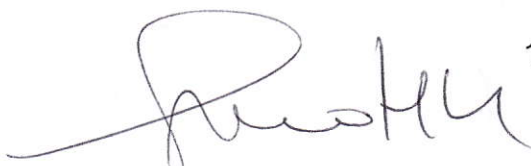
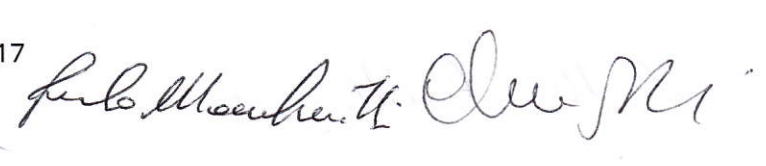
15.6 L'organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto nell'apposito Libro.

Art. 16 - Bilancio

16.1 Gli esercizi sociali dell'associazione si aprono il 1 (primo) gennaio e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

16.2 Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di 6 mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio direttivo sottopone all'assemblea per l'approvazione il bilancio o il rendiconto economico-finanziario e la Relazione illustrativa. Dal bilancio o rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione.

16.3 In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno

 ¹⁷ 

l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Art. 17 - Divieto di distribuzione di utili

17.1 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 18 - Intrasmissibilità della quota o contributo associativo

18.1 La quota o contributo associativo è intrasmissibile a qualunque titolo.

Art. 19 - Modifiche allo Statuto

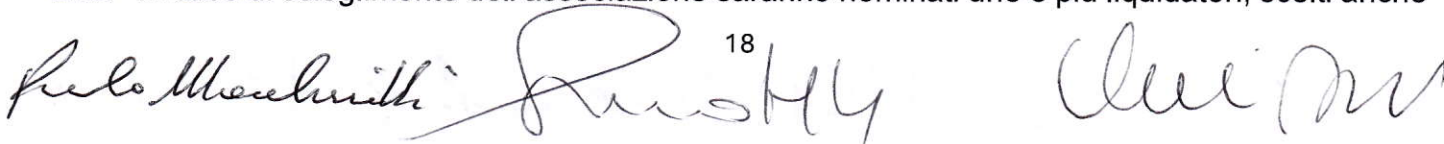
19.1 Per la revisione o la modifica dello Statuto delibera l'assemblea degli associati in seduta straordinaria; le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati.

Art. 20 - Scioglimento dell'associazione

20.1 L'assemblea convocata in seduta straordinaria che delibera:

- sullo scioglimento dell'associazione;
- sulla nomina del liquidatore;
- sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'associazione, è validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 degli associati e delibera con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. La richiesta di assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 degli associati, con l'esclusione delle deleghe.

20.2 In caso di scioglimento dell'associazione saranno nominati uno o più liquidatori, scelti anche

 18

tra i non associati; conclusa la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire finalità sportive, ad enti o ad associazioni che perseguono le stesse finalità sportive, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 - Norme di rinvio

21.1 Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile, al D.Lgs. 36/2021 ed alle leggi vigenti in materia.

Il presente Statuto è composto da n. 21 articoli e sarà depositato a cura del presidente o suo delegato presso l'Agenzia delle Entrate per la registrazione.

Per il presente atto si richiede l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 bis della tabella allegata al D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

CORMONS, 15/06/2026

Paulo Mhenkitt

Alia

Am

Paul 14

